
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, già Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Dolo processuale revocatorio, termine perentorio, dies a quo, scoperta della collusione effettiva e completa

È integralmente applicabile anche al caso del dolo processuale revocatorio, ex [art. 395 c.p.c., n. 1](#)) l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con riferimento all'opposizione del terzo ex [art. 404 c.p.c., comma 2](#), secondo cui il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza pronunciata per effetto di collusione fra il debitore e un terzo, decorre, ai sensi dell'[art. 326 c.p.c.](#), dalla scoperta della collusione, benchè debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che la collusione vi sia stata e abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.2.2016, n. 2989

...omissis...

Svolgimento del processo

La S. impugna per cassazione la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione per dolo della parte della sentenza n. 4467/2013, resa dalla medesima corte il 2 aprile 2007, nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta promosso da zzzzz

Ritenne la corte che la domanda di revocazione risultava tardiva, essendo stata notificata alla parte soltanto il 7 ottobre 2010, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo, avvenuta xzxzxx, quando il commissario liquidatore della S. aveva presentato denuncia-querela nei confronti del Dxzz i medesimi fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio revocatorio.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, la scoperta del dolo nel giudizio revocatorio non può ritenersi coincidente con il momento della presentazione di una denuncia penale, dovendo collocarsi almeno alla data dell'adozione del provvedimento di rinvio a giudizio, che assicura un grado di sufficiente certezza del fatto.

Il motivo non è fondato.

Secondo l'orientamento di questa corte, espresso con riferimento all'opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c., comma 2 - ma integralmente applicabile anche al caso del dolo processuale revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 1), il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza pronunciata per effetto di collusione fra il debitore e un terzo, decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla scoperta della collusione, benchè debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che la collusione vi sia stata e abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto (Cass. 27 febbraio 2004, n. 4008; Cass. 14 maggio 1990, n. 4123).

Nella vicenda in esame, quindi, la corte adita in revocazione ha correttamente applicato l'art. 326 c.p.c., ritenendo zzzzzzzzzzz l'esposizione dei medesimi fatti dedotti nella citazione per revocazione, la liquidatela avesse ormai acquisito tutti gli elementi comprovanti la condotta fraudolenta in tesi posta in essere ai suoi danni dal predetto.

Non appare utile invocare in senso contrario il ragionamento di Cass. 17 settembre 2013, n. 21255, che, richiamando Cass. s.u. 11 gennaio 2008, n. 576 (la quale, in materia di risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, ha stabilito che la prescrizione decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e

tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche), ha ritenuto che la prescrizione del credito risarcitorio derivante da un illecito processuale decorra solo dalla richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili.

E invero, pure tenendo conto delle evidenti differenze tra le due fattispecie (prescrizione del credito risarcitorio, da un lato, termine per la revocazione straordinaria di una sentenza dall'altro), i principi sanciti dalle sezioni unite nel 2008 inducono ragionevolmente a ritenere che la "scoperta" del dolo, intesa come effettiva percezione del danno ingiusto conseguente al comportamento illecito posto in essere dalla controparte processuale, sia intervenuta per il commissario liquidatore della S. s.p.a., al più tardi, al momento in cui si determinò a presentare nei confronti del D.B. una circostanza denuncia- querela, in seno alla quale - occorre rimarcarlo - furono dedotti i medesimi fatti poi riversati nell'atto di citazione per revocazione.

In mancanza di difese dell'intimato, non v'è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.